

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CALL CENTER AI CLIENTI DEL GRUPPO AIMAG

TRA

La società Aimag S.p.A. con sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38, in Mirandola, CAP 41037, capitale sociale € 78.027.681, * interamente versato, iscritta presso il REA al n. 258874, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Modena n. 0066467036, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Gianluca Valentini, nato a Forlì (FC) il 09.11.1971, in virtù dei poteri conferiti con delibera del CDA del 09.05.2024, agli effetti del presente contratto, per brevità, ("**AIMAG**")

E

La società _____ con sede legale in _____, codice fiscale _____, Partita IVA _____ e iscritta al Registro delle Imprese di _____ n. _____, in persona del legale rappresentante _____ nella sua qualità di _____, munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente Contratto, domiciliato per la carica presso la sede legale di _____ di seguito, per brevità, ("**FORNITORE**")

Aimag e il FORNITORE sono anche denominati una "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**".

Sommario

PREMESSA	5
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 – Definizioni.....	6
Articolo 2 - Disciplina e interpretazione del Contratto.....	6
Articolo 3 - Comunicazioni e domicilio delle parti	7
Articolo 4 - Impegni e dichiarazioni di AIMAG	7
Articolo 5 - Impegni e dichiarazioni del FORNITORE	8
Articolo 6 - Rapporto e coordinamento del FORNITORE con AIMAG – Luogo di svolgimento delle attività contrattuali	9
Articolo 7 – Comitato di Governance del Contratto	9
Articolo 8 - Segretezza e confidenzialità delle Informazioni Riservate.....	10
Articolo 9 – Risoluzione e penalità.....	11
Articolo 10 - Indipendenza e autonomia tra le Parti	13
Articolo 11 - Modificazione assetti proprietari ed esponenti organi sociali.....	13
Articolo 12 – Assicurazione	13
Articolo 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei diritti e obblighi scaturenti	14
Articolo 14 - Codice Etico di AIMAG e normativa 231	14
Articolo 15 - Modifiche al contratto, tolleranza, segni distintivi	15
SEZIONE II – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE: COMMITTENTE, CORRISPETTIVI, GRUPPO DI LAVORO, RISORSE IMPIEGATE DAL FORNITORE E GARANZIA A PRIMA RICHIESTA	15
Articolo 16 - Corrispettivi e pagamenti.....	15
Articolo 17 - Team del FORNITORE e sostituzioni.....	17
Articolo 18 - Risorse impiegate dal FORNITORE per l’esecuzione del Contratto	17
Articolo 19 – Durata.....	19
SEZIONE IV - RISOLUZIONE, PENALI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE; RECESSO E TERMINE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO.....	19
Articolo 20 - Cessazione degli effetti del Contratto e passaggio di consegne.....	19
Articolo 21 - Limitazione di responsabilità del FORNITORE.....	20
Articolo 22 - Approvazione intero Contratto e clausole vessatorie	20

Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	20
Articolo 24 - Foro competente.....	21

Le informazioni contenute in questo documento e in ogni altro documento ad esso correlato sono fornite in stretta confidenza. Questo si applica anche a tutte le comunicazioni che avverranno tra le Parti. Non devono, pertanto, essere divulgate a terze parti senza il previo consenso scritto.

PREMESSA

Il Gruppo Aimag, a valle di procedura competitiva, ha aggiudicato in data _____ a _____ la fornitura dei servizi di call center come descritto nel capitolato tecnico d'appalto "Servizio clienti Capitolato di gara: call center - Periodo: 2025 – 2026".

Fatto salvo quanto diversamente specificato nel presente contratto, fa fede quanto specificato nel capitolato tecnico.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. I termini che seguono, utilizzati all'interno del Contratto inerenti le condizioni generali, hanno il significato in appresso indicato:
 - a) **Kick-Off**: il giorno di avvio delle attività, che verrà concordato tra AIMAG e la Ditta aggiudicataria all'interno della finestra temporale indicata nella lettera d'invito;
 - b) **Informazioni riservate**: si intendono informazioni riservate tutte quelle di carattere commerciale, tecnico o altro che sono riferite al cliente oppure alle procedure specifiche Gruppo Aimag.
 - c) **Team**: personale del Fornitore composta da diverse figure professionali che hanno in carico le attività oggetto del servizio.

Articolo 2 - Disciplina e interpretazione del Contratto

1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, si applicano le disposizioni relative al contratto di appalto di cui agli artt. 1655 e seguenti del codice civile.
2. Le clausole del Contratto sono modificate, abrogate o sostituite, in tutto o in parte, automaticamente per effetto di norme imperative che dovessero entrare in vigore successivamente alla stipula, il cui contenuto sia incompatibile con le suddette clausole.
3. Nel caso in cui una o più clausole del Contratto risultassero, in tutto in parte, invalide, le restanti clausole resteranno valide ed efficaci, fermo restando che le Parti si impegnano a sostituire le clausole invalide con pattuizioni che mantengano il più possibile inalterato il contenuto del Contratto in aderenza, per quanto più possibile, all'originaria volontà negoziale delle Parti medesime.
4. Le parti convengono che qualora taluno dei soggetti di cui al presente contratto, per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dallo stesso, debba stipulare, con soggetti terzi, appositi contratti per porre in essere ulteriori attività, contratti o atti giuridici, ne risponderà ai sensi dell'art. 1381 c.c. per la promessa dell'obbligazione e del fatto del terzo.

Articolo 3 - Comunicazioni e domicilio delle parti

1. Ai fini delle comunicazioni formali relative al Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti recapiti:

AIMAG

Indirizzo: Via Maestri del Lavoro 38, 41037 Mirandola (MO)

posta elettronica certificata: segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

FORNITORE

Indirizzo: _____

posta elettronica certificata: _____

2. Qualsiasi comunicazione formale relativa al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata ai recapiti sopra indicati dalle Parti, ovvero quei diversi recapiti che ciascuna Parte dovesse comunicare per iscritto all'altra nel corso dell'esecuzione del Contratto.
3. I riferimenti del Comitato di Governance del Contratto sono: per Aimag Francesco Boschetti e per il FORNITORE _____
4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del progetto dovranno essere inviate a mezzo e-mail dai Referenti delle Parti.

Articolo 4 - Impegni e dichiarazioni di AIMAG

Oltre al pagamento del Corrispettivo, AIMAG assume esclusivamente i seguenti impegni:

- a) Attuare una collaborazione virtuosa che consenta al FORNITORE di adempiere correttamente e puntualmente alle sue prestazioni, migliorandole ove possibile, con l'obiettivo di offrire un servizio clienti adeguato agli standard qualitativi definiti dal Gruppo;
- b) nominare i propri Referenti per gli organi di gestione del progetto previsti nel Capitolato Tecnico;

- c) Acquisire e/o sottoscrivere le licenze e/o i canoni di servizio necessari all'implementazione del Sistema.
- d) In generale a prestare la collaborazione necessaria per il buon esito delle attività di cui al Contratto.

Articolo 5 - Impegni e dichiarazioni del FORNITORE

1. Il FORNITORE dichiara e conferma di essere soggetto giuridico pienamente legittimato a stipulare il Contratto, a darne piena e completa esecuzione, di possedere i requisiti dichiarati nell'Istanza di Partecipazione e di impegnarsi a mantenerli per tutto il termine di durata del Contratto e di essere titolare di ogni autorizzazione, licenza, permesso e requisito previsto per l'esecuzione del Contratto ai sensi delle norme vigenti, impegnandosi a rimanerne titolare per tutta la durata del Contratto, provvedendo a propria cura e spese agli eventuali rinnovi, aggiornamenti e modifiche.
2. Il FORNITORE dichiara e riconosce che quanto indicato nel Contratto e nei suoi Allegati, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione affidatagli e che, sia attraverso la documentazione resagli disponibile attraverso i successivi approfondimenti e chiarimenti, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnico ed economica della prestazione al fine di una ponderata formulazione dell'Offerta, anche sotto il profilo economico, che pertanto deve essere considerata esaustiva di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il FORNITORE si impegna ad eseguire, nel rispetto delle caratteristiche del servizio definite, le attività oggetto della fornitura. Tutte le attività dovranno essere svolte riducendo al minimo il rischio di criticità e malfunzionamenti che possano avere impatti sull'operatività di AIMAG, sui clienti e sull'immagine di AIMAG.
4. Il FORNITORE è dotato delle adeguate risorse umane e tecnologiche, delle competenze e della struttura organizzativa idonee, sia qualitativamente che quantitativamente, per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e si impegna ad impiegarle per l'erogazione a regola d'arte delle prestazioni e servizi e a mantenerle per l'intera vigenza del Contratto. Il FORNITORE si impegna inoltre a provvedere, a sua cura e spese, alla realizzazione e/o all'acquisizione di tutti i beni e le opere provvisorie e accessorie necessarie per la completa erogazione dei servizi, ad esclusione di quanto previsto in capo ad AIMAG nel Capitolato Tecnico.
5. Il FORNITORE è responsabile dei danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della propria attività e, nei limiti previsti al successivo Articolo 21, si impegna a tenere indenne e a manlevare AIMAG, suoi dipendenti e collaboratori e terzi in genere da ogni eventuale richiesta risarcitoria avanzata da parte di terzi per danni diretti connessi all'esecuzione del presente contratto. Il FORNITORE è, inoltre, responsabile per i danni diretti che potessero derivare a persone o cose

di AIMAG o terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, o derivanti dal comportamento colposo, anche omissivo, del personale impiegato, e provvederà a risarcire tali soggetti per i danni eventualmente provocati ad AIMAG e a terzi nei limiti previsti al successivo Articolo 21.

Articolo 6 - Rapporto e coordinamento del FORNITORE con AIMAG – Luogo di svolgimento delle attività contrattuali

1. Il FORNITORE si impegna a svolgere le attività oggetto del Contratto, seguendo le indicazioni di AIMAG e offrendo la massima collaborazione e disponibilità, anche al fine di assicurare il migliore e più efficiente coordinamento con le attività già svolte.
2. Il FORNITORE è consapevole delle caratteristiche delle procedure rese disponibili dal Gruppo Aimag per l'esecuzione delle attività contrattuali e che queste procedure possono evolvere in funzione delle esigenze dei singoli business. Eventi non prevedibili che impattassero in modo significativo sulle procedure e sull'operatività definita saranno oggetto di valutazione nell'ambito delle funzioni del Comitato di Governance del Contratto.

Articolo 7 – Comitato di Governance del Contratto

1. Il monitoraggio e la gestione delle attività e delle problematiche relative al Contratto sono affidate al Comitato di Governance del Contratto ("**Comitato**"), che comprende il Responsabile del Contratto di AIMAG e Responsabile del Contratto del FORNITORE.
2. Su richiesta del Comitato, il FORNITORE si impegna a garantire la presenza di eventuali, ulteriori referenti che si reputeranno di volta in volta necessari.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Responsabile del Contratto di AIMAG o del FORNITORE, ad iniziativa di quest'ultimo, ovvero in funzione di un calendario prestabilito concordato tra le parti. In considerazione della natura delle attività e della costante interazione richiesta tra le Parti, le Parti si impegnano a dare la massima disponibilità a partecipare alle riunioni del Comitato (anche in videoconferenza), anche con breve preavviso.
4. Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate a cura di AIMAG.
5. Senza che possa costituire elenco esaustivo delle competenze del Comitato, al Comitato sono attribuiti i compiti e le responsabilità di seguito elencate:
 - a) Eventuali consistenti variazioni del perimetro qualitativo e quantitativo delle attività svolte;

- b) La soluzione o mitigazione di problematiche significative che i rispettivi referenti operativi non sono riusciti a superare;
- c) Le considerazioni relative alle penalità erogate;

Articolo 8 - Segretezza e confidenzialità delle Informazioni Riservate

1. La titolarità delle informazioni trattate dal Fornitore in esecuzione del contratto è del Gruppo Aimag.
2. In conseguenza di quanto sopra, il FORNITORE non ha alcun diritto di utilizzare per fini diversi da quelli definiti nel contratto i dati e le informazioni singole o aggregate. Questo diritto è riservato in via esclusiva a AIMAG e suoi aventi causa.
1. Il FORNITORE è consapevole della natura confidenziale e segreta delle Informazioni Riservate e del fatto che la loro comunicazione o divulgazione, in tutto o in parte, pregiudichi la segretezza delle medesime, il loro valore economico e possa provocare gravi danni al Gruppo AIMAG e a terzi. Pertanto il FORNITORE si impegna a:
 - a) proteggere le Informazioni Riservate quali informazioni segrete e confidenziali di AIMAG ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. n. 30/2005 usando la migliore diligenza e adottare, conseguentemente, tutte le misure idonee a mantenere la segretezza e la riservatezza delle medesime;
 - b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per dare esecuzione al Contratto ed unicamente attraverso i dipendenti o subappaltatori autorizzati esclusivamente con riferimento alle informazioni e limitatamente al periodo di tempo necessario per l'esecuzione del Contratto;
 - c) fare in modo che i dipendenti e i subappaltatori ai quali vengono comunicate le Informazioni Riservate rispettino il presente impegno di riservatezza;
 - d) fermo quanto precede, non riprodurre, comunicare, diffondere e comunque non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi modo e forma le Informazioni Riservate.
2. Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni che il FORNITORE dimostri:
 - a) essere di dominio pubblico, ovvero

- b) di averne legittimamente avuto conoscenza precedentemente alla comunicazione da parte di AIMAG, ovvero
 - c) essere state legittimamente comunicate al FORNITORE da parte di terzi che non siano obbligati da e rispetto ai quali non sussista un analogo impegno alla segretezza.
3. Non sarà considerata violazione del presente impegno di riservatezza la comunicazione delle Informazioni Riservate effettuata in adempimento di un obbligo di legge o comunque a seguito di un ordine di un'Autorità Pubblica, a condizione che il FORNITORE informi preventivamente AIMAG (nel caso in cui questo non sia vietato dalla legge), tuteli per quanto possibile e consentito dalla legge la riservatezza delle Informazioni Riservate ed evidenzi chiaramente la natura di tali informazioni al soggetto richiedente.
2. Le Informazioni Riservate sono e rimangono di proprietà e titolarità esclusiva di AIMAG e dei suoi danti e aventi causa, restando inteso che il FORNITORE può utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini del Contratto. Il presente articolo, così come il Contratto, non costituisce né implica alcun trasferimento, cessione o licenza di sorta al FORNITORE di diritti di proprietà intellettuale o comunque di diritti d'uso sulle Informazioni Riservate.
3. Anche dopo la cessazione degli effetti del Contratto, e dunque anche in seguito alla restituzione, consegna e/o distruzione degli eventuali documenti e dei materiali che incorporavano le Informazioni Riservate in possesso del FORNITORE, il FORNITORE si impegna a non utilizzare in qualsiasi modo le Informazioni Riservate, a rispettare gli impegni del presente articolo con riferimento alle Informazioni Riservate e la titolarità esclusiva in capo a AIMAG per tutta la durata dei diritti spettanti a AIMAG sulle Informazioni Riservate (es. durata della protezione del diritto d'autore, segreto industriale ex art. 98 d. lgs. n. 30/2005).
4. In caso di trasferimento o accesso ad archivi o banche dati contenenti dati personali di persone fisiche, i dati verranno trattati dal FORNITORE rispettando quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 in ogni sua parte.
5. I Vostri dati personali saranno trattati da Aimag S.p.A unicamente per la gestione del rapporto contrattuale e degli obblighi da esso derivanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. L'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito internet www.aimag.it.

Articolo 9 – Risoluzione e penali

1. Fatto salvo
- a) quanto specificamente previsto nei documenti che compongono il Contratto,
 - b) quanto altrove previsto nelle presenti Condizioni Generali,

- c) l'applicabilità delle penali previste, indipendentemente da quale sia la loro collocazione all'interno del Contratto,
- d) l'eventuale risarcimento del danno, qualora dovuto,

AIMAG ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione scritta da inviarsi al FORNITORE, in caso di inadempimento di una delle seguenti obbligazioni:

- a) quanto specificato nel Capitolato al capitolo 2.8;
- b) violazione rilevante delle normative in materia di salute, sicurezza e confidenzialità sui dati trattati;
- c) qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dal FORNITORE in sede di offerta e sulla quale AIMAG ha basato la propria decisione di contrarre con il FORNITORE, risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;
- d) malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del Contratto, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con AIMAG;
- e) affidamento in subappalto, senza esplicita autorizzazione di AIMAG;
- f) subappalto, non autorizzato, di attività già subappaltate;
- g) cessione anche solo parziale del presente Contratto;
- h) eliminazione dell'oggetto sociale relativo alle attività oggetto del Contratto;
- i) messa in liquidazione o incapacità giuridica del FORNITORE che ostacoli l'esecuzione del Contratto;
- j) emissione da parte della Prefettura di informativa interdittiva sia nei confronti dell'impresa aggiudicataria che delle eventuali imprese subappaltatrici, ove queste non vengano prontamente sostituite dal FORNITORE;
- k) per mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per il servizio, ovvero utilizzo di personale senza il rispetto delle norme previste dal contratto nazionale di settore.
- l) Violazioni riconducibili al D.lgs 231/01

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui AIMAG comunica al FORNITORE a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa.

Per le penalità si rimanda all'art. 2.8 del Capitolato

Articolo 10 - Indipendenza e autonomia tra le Parti

1. AIMAG e il FORNITORE sono soggetti autonomi e indipendenti l'uno dell'altro ed agiscono in completa autonomia ed indipendenza. Il Contratto non conferisce a nessuna delle Parti il potere o la facoltà di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte, salvo quanto non sia espressamente previsto. Il Contratto, pertanto, non costituisce, non configura e non implica alcun rapporto di lavoro subordinato, mandato, rappresentanza, agenzia, associazione in partecipazione, società tra le parti, o comunque qualsiasi altro tipo di rapporto diverso da quanto espressamente indicato nel Contratto.

Articolo 11 - Modificazione assetti proprietari ed esponenti organi sociali

1. Ferma restando l'inceditibilità del Contratto, le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione/affitto di azienda/ramo d'azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione del FORNITORE, non hanno effetto nei confronti di AIMAG finché non siano state alla stessa comunicate, anche al fine della verifica del possesso da parte di AIMAG in capo al cessionario ovvero al soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti previsti per la stipula e l'esecuzione del presente Contratto e di cui alla richiesta d'offerta e alla normativa vigente. Qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra AIMAG potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi del medesimo, salvo il risarcimento dei danni subiti da AIMAG.
2. Ai fini dell'espletamento delle verifiche della sussistenza dei requisiti necessari per la stipula e l'esecuzione del Contratto e di cui alla richiesta d'offerta, il FORNITORE dovrà tempestivamente comunicare ad AIMAG qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento alle proprie cariche sociali, ai rappresentanti degli organi societari, al proprio personale e qualsiasi altro soggetto, che siano rilevanti ai fini delle dichiarazioni richieste nell'Istanza di Partecipazione.

Articolo 12 – Assicurazione

1. Il FORNITORE è tenuto a proprie spese a stipulare con primaria compagnia assicurativa polizza assicurativa per assicurare la copertura dei rischi scaturenti dalla erogazione delle prestazioni inerenti al Contratto, tra cui in particolare:

- a) responsabilità professionale per i danni cagionati ad AIMAG per eventuali errori e/o omissioni nei quali sia incorso il FORNITORE con un massimale non inferiore al valore complessivo dei Corrispettivi, per sinistro e anni di durata;
 - b) responsabilità civile per danni a persone e/o cose, con un massimale non inferiore al valore complessivo dei Corrispettivi, per sinistro e anni di durata.
2. Tali polizze assicurative dovranno, in ogni caso, contenere apposite clausole o appendici che prevedano la rinuncia degli assicuratori a qualsiasi diritto di surroga ad essi eventualmente spettante verso AIMAG in relazione agli eventi assicurati.
 2. Il FORNITORE dovrà fornire ad AIMAG, su richiesta di quest'ultimo, idonea documentazione attestante la stipula delle polizze assicurative e il regolare pagamento dei relativi premi, e in ogni caso dovrà tempestivamente informare AIMAG di qualsiasi cambiamento relativo a tali polizze.

Articolo 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei diritti e obblighi scaturenti

1. E' fatto divieto al FORNITORE di cedere o trasferire in qualsiasi modo il Contratto, così come, in tutto o in parte, i diritti – inclusi i crediti, in espressa deroga all'art. 1260 c.c. - e gli obblighi da questo scaturenti.

Articolo 14 - Codice Etico di AIMAG e normativa 231

1. AIMAG, secondo quanto previsto dagli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. N. 231 del 2001, dichiara di aver adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché un Codice Etico che esplicita i valori a cui tutti i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso Terzi, essi assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 s.m.i., nonché di avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizione del Codice Etico e dei contenuti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aimag S.p.A. ai sensi del citato decreto.

Il Fornitore dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza delle disposizione dell'Impegno Etico di gruppo visionabile sul link istituzionale di Aimag e sul portale fornitori e dei contenuti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aimag S.p.A. ai sensi del citato decreto.

2. Il Fornitore dichiara, altresì, di impegnarsi ad operare nel rispetto delle disposizioni richiamate al precedente comma e, in particolare, di quelle poste a salvaguardia dell'ambiente.

3. La violazione dei documenti sopra richiamati è considerata inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determinerà la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Aimag S.p.A..

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c., su comunicazione di Aimag S.p.A. in caso di commissione di un reato presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con Aimag S.p.A. o con le Società del Gruppo, accertato con sentenza passata in giudicato.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione ad Aimag S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 15 - Modifiche al contratto, tolleranza, segni distintivi

1. Qualunque modifica al Contratto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto di AIMAG non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti riservandosi, comunque, di far valere tali diritti entro gli ordinari termini di prescrizione.
3. Qualsiasi diritto di cui sia titolare una Parte in relazione a marchi (registrati e non), insegne e altri segni distintivi non potrà essere utilizzato dall'altra Parte per qualsiasi scopo se non previo consenso della parte che ne è titolare e in conformità alle indicazioni di quest'ultima.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE: COMMITTENTE, CORRISPETTIVI, GRUPPO DI LAVORO, RISORSE IMPIEGATE DAL FORNITORE E GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Articolo 16 - Corrispettivi e pagamenti

1. Il Corrispettivo per le attività eseguite è calcolato mensilmente in base alle attività svolte, tracciate sul sistema CRM e evidenziate sui report mensili. Aimag si impegna ad emettere ordine, entro 5 giorni dalla fine del mese, comprensivo di importo dovuto a chiamata (_____€ x

numero chiamate gestite nel periodo), eventuali premialità, penalità, costi della formazione e delle attività di back office. Il Fornitore emetterà fattura a seguire.

2. Il FORNITORE dichiara e garantisce di avere determinato il Corrispettivo unitario sulla base dei propri calcoli e delle proprie stime basate sui dati disponibili a Capitolato, tenendo in considerazione eventuali oscillazioni dei prezzi di mercato e del costo della vita, facendosi quindi esclusivo carico di ogni relativo rischio e alea.
3. In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo del servizio, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

4. Tutti i Corrispettivi sono al netto della sola IVA e includono ogni altra tassa, imposta, onere, costo o spesa di sorta, oneri per la sicurezza come specificati, presenti o futuri, e per ogni attività necessaria o comunque opportuna che debba sostenere il FORNITORE per l'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte, costi per attrezzature, hardware e software, beni e servizi necessari o anche solo opportuni per l'esecuzione del Contratto e che non siano previsti come a carico di AIMAG. Imposta di bollo e di registro eventualmente dovute sono da ritenersi incluse nel Corrispettivo e sono, pertanto, a carico del FORNITORE.
5. Tutti i pagamenti sono condizionati al completo assolvimento da parte del FORNITORE di tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale impiegato nelle attività oggetto del Contratto. AIMAG potrà acquisire direttamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva e ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento al FORNITORE e agli eventuali subappaltatori di dare dimostrazione attraverso gli appositi certificati e ricevute di pagamento dell'assolvimento di tali obblighi e, qualora, tale dimostrazione non fosse fornita, sospendere i relativi pagamenti e provvedere direttamente al pagamento degli aventi causa del FORNITORE, detraendo i relativi importi dal Corrispettivo.
6. Il FORNITORE prende atto e accetta di non avere nulla a che pretendere a qualsiasi titolo a fronte di prestazioni non richieste al termine di efficacia del Contratto, qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino a quel momento richieste da AIMAG.

7. Il pagamento avverrà entro i 90 giorni successivi alla fine del mese di ricezione della fattura da parte di AIMAG con rimessa diretta tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal FORNITORE. In caso di cambiamento del conto corrente, il FORNITORE dovrà darne separata comunicazione ad AIMAG, all'indirizzo di seguito riportato, presso la sede di AIMAG S.p.A. in via Maestri del Lavoro, n.38, 41037 Mirandola (MO), oppure all'indirizzo e-mail: segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it.

Articolo 17 - Team del FORNITORE e sostituzioni

1. Ferma restando la piena autonomia del FORNITORE nella scelta e nella gestione delle persone impiegate per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, in adempimento a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e indicato dal FORNITORE nella propria Offerta Tecnica, il FORNITORE mette a disposizione e si impegna a mantenere, per tutta la durata delle relative attività previste dal Contratto, un Team composto da figure professionali e i cui profili rispondono alle caratteristiche minime indicate nell'Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico. AIMAG si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate dal FORNITORE rispetto a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica.
2. In considerazione della stretta interazione tra l'attività del FORNITORE ed AIMAG, il FORNITORE è consapevole che il cambiamento di componenti del team potrebbe comportare oneri in capo ad AIMAG e inefficienze nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Per tale motivo, il FORNITORE si impegna a fare quanto possibile per garantire la stabilità del Team, in particolare per quanto riguarda le risorse chiave del servizio e le risorse con relazioni dirette con le risorse AIMAG.

Articolo 18 - Risorse impiegate dal FORNITORE per l'esecuzione del Contratto

1. Con particolare riferimento al personale impiegato per l'esecuzione del Contratto, il FORNITORE si impegna in particolare a:
 - a) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - b) osservare integralmente quanto prescritto da tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti o che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione del Contratto, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ambientale, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e di protezione dei dati

personali, adottando e facendo adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le attività oggetto del Contratto si svolgano nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, o che entreranno in vigore nel corso delle attività, al fine di garantire l'incolumità del personale proprio, di quello di AIMAG e di terzi, nonché la salvaguardia degli impianti e delle opere esistenti;

- c) assicurare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
- d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- e) manlevare e tenere indenne AIMAG, suoi dipendenti e collaboratori da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal proprio personale;
- f) dotare il proprio personale di attrezzature, personal computer e software di base, aventi caratteristiche adeguate per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto; suddetti personal computer e le relative dotazioni a corredo devono rispettare le normative CEI e le vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti o le modalità di impiego delle apparecchiature, ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del Testo Unico in materia di sicurezza, di cui al D.Lgs.81/2008;
- g) assicurare la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- h) garantire che il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni profilo, relazionandosi in modo efficace con i clienti, con il personale di AIMAG e con i suoi collaboratori, pur non essendo integrato nell'organizzazione, né sottoposto al potere gerarchico e disciplinare di quest'ultima, non essendovi alcun rapporto diretto tra AIMAG e il personale del FORNITORE;

2. Il FORNITORE garantisce che le prestazioni contrattuali verranno eseguite avvalendosi esclusivamente di personale munito di livelli di qualificazione e di esperienza adeguata.

3. Il FORNITORE si impegna a comunicare eventuali variazioni delle persone di riferimento per le attività previste dal Capitolato (K-user, team leader).

4. Il FORNITORE organizzerà le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse, che si atterranno esclusivamente alle indicazioni da questo impartite, restando esclusa l'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra AIMAG e il personale del FORNITORE. L'affidamento delle attività oggetto del presente Contratto non comporta in alcun modo ed anzi esclude l'instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di personale tra le parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una parte e il personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l'altra parte.

5. Il FORNITORE rimane responsabile verso AIMAG e verso terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio personale.
6. In relazione al proprio personale, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a manlevare, tenere l'altra parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata, anche con riguardo a richieste provenienti direttamente da parte dell'INPS o di ogni altro istituto previdenziale, per motivi dipendenti o connessi al presente Contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell'art. 1676 del c.c. o dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/03, ovvero ai sensi delle normative antinfortunistica e previdenziale, anche successivamente alla cessazione del presente Contratto, secondo le disposizioni di legge.
7. Ai fini di facilitare il riconoscimento da parte di AIMAG dei lavoratori impiegati nelle attività oggetto d'Appalto, e ai sensi di quanto prescritto dall'art. 26, c. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale operante presso le sedi di AIMAG deve sempre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SERVIZIO EROGATO

Articolo 19 – Durata

1. Il presente contratto ha durata di 1 anni, rinnovabile di un ulteriore anno a partire dal 1/1/2025.
2. Rientrano nel presente contratto anche le attività di training on the job, sia operative che commerciali, svolte nel periodo tra il _____ e la fine del periodo di formazione e il 31/12/2024. In questo periodo di prova non sarà attivo il sistema premiante e penalità.

SEZIONE IV - RISOLUZIONE, PENALI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL FORNITORE; RECESSO E TERMINE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO

Articolo 20 - Cessazione degli effetti del Contratto e passaggio di consegne

1. Il FORNITORE si impegna a definire preventivamente con AIMAG e porre in essere tutte le iniziative e le attività necessarie per assicurare che, al termine dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi

ragione e in qualsiasi momento essa avvenga, AIMAG possa continuare garantire il servizio ai propri clienti. A tal fine, ove richiesto da AIMAG, il FORNITORE assicurerà continuità nell'erogazione dei servizi con modalità, tempi e corrispettivi economici che verranno stabiliti dal Comitato di Governance del Contratto attraverso una variazione contrattuale o un contratto specifico.

Articolo 21 - Limitazione di responsabilità del FORNITORE

1. In caso di inadempimento del presente Contratto, il FORNITORE non potrà essere chiamato a rispondere di danni il cui importo superi il valore del Corrispettivo complessivo previsto per l'esecuzione del Contratto, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Articolo 22 - Approvazione intero Contratto e clausole vessatorie

1. Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal Contratto e dai suoi allegati, che formano parte integrante dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il FORNITORE dichiara di avere attentamente letto e di approvare specificamente quanto previsto dalle seguenti clausole del Contratto:

Articolo 16 (Corrispettivi e pagamenti); Articolo 17 (Gruppo di Lavoro del FORNITORE e sostituzioni); Articolo 2 (Disciplina e interpretazione del presente Contratto); Articolo 19 (Durata); Articolo 6 (Rapporto e coordinamento del FORNITORE con AIMAG - Luogo di svolgimento delle attività contrattuali); Articolo 7 commi 6 e 7 (Comitato di Governance del Contratto); Articolo 9 (Risoluzione); Articolo 12 (Assicurazione); Articolo 13 (Divieto di cessione del Contratto e dei diritti e obblighi scaturenti).

Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 24 - Foro competente

1. Per le eventuali controversie, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena.

Mirandola, gg/mm/aaaa

Il Direttore Generale di Aimag
(Dott. Gianluca Valentini)

L'Amministratore Unico
(Dott. Simone Paiusco)

Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

1. Capitolato Tecnico;
2. Offerta Tecnica del FORNITORE e relativi allegati;
3. Offerta Economica del FORNITORE e relativi allegati;
4. CV e referenze allegati all'Offerta;